

proposta di legge n. 396

a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Traversini

presentata in data 24 febbraio 2014

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

—————

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge modifica l'attuale normativa regionale in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali (legge regionale 13 marzo 1995, n. 23) in quanto l'attuale crisi economica tocca il nostro paese e in maniera significativa anche la Regione Marche.

Le motivazioni della presente proposta di legge sono centrate tutte sulla riduzione dei costi della politica e vanno ad incidere in maniera equa sulle indennità spettanti ai consiglieri regionali.

In quest'ottica le misure contenute nella proposta di legge non sono demagogiche ma efficaci e sostenibili.

La presente proposta di legge di riforma della l.r. 23/1995 vede la sua applicabilità dalla prossima legislatura ciò in quanto le modifiche in pejus del trattamento economico dei consiglieri regionali, come ogni altro trattamento economico, deve rispettare il principio costituzionale della irretroattività della legge, della sicurezza dei rapporti giuridici e della tutela dell'affidamento, pena la illegittimità della legge stessa.

L'articolo 1 ridetermina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e degli assessori regionali ed equipara l'indennità di carica a quella del sindaco di un città capoluogo di provincia con 50.000 abitanti.

L'articolo 2 riguarda il trattamento economico che i consiglieri regionali possono percepire durante l'esercizio del proprio mandato siano essi lavoratori dipendenti o autonomi.

L'articolo 3 stabilisce le nuove indennità di funzione riducendole a tutti i componenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

L'articolo 4 è finalizzato a stabilire la decurtazione delle assenze ingiustificate dalle sedute degli organi e degli organismi della Regione Marche.

L'articolo 5 reca la norma transitoria per quanto riguarda l'applicabilità della presente proposta di riforma della l.r. 23/1995 a far tempo dalla prossima legislatura.

L'articolo 6 abroga le disposizioni contenute negli articoli 8 e 8 bis della l.r. 23/1995 in materia di indennità di fine mandato.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 1 legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di omnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta.

3. L'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali è equivalente all'importo previsto per il sindaco capoluogo di provincia per comuni fino a 50.000 abitanti.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Indennità di carica)

1. La misura dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali è stabilita con le modalità indicate al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'indennità di carica di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che, durante l'esercizio del proprio mandato:

- a) svolgono attività di lavoro dipendente senza essere collocati in aspettativa non retribuita;
- b) svolgono attività di lavoro autonomo.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 23/95 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Indennità di funzione)

1. L'indennità di funzione è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, ai consiglieri regionali che ricoprono le seguenti funzioni:

- a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale nella misura di 2.000,00 euro mensili lordi;
- b) al vicepresidente della Giunta regionale nella misura di 1.500,00 euro mensili lordi;
- c) agli assessori della Giunta regionale e ai vi-

- cepresidenti del Consiglio regionale nella misura di 1.000,00 euro mensili lordi;
- d) ai consiglieri segretari e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti nella misura di 500,00 euro mensili lordi;
- e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti nella misura di 300,00 euro mensili lordi.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, che non può comunque essere inferiore a 200,00 euro. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla decima legislatura.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8 e 8 bis della l.r. 23/1995 sono abrogati.